



COMUNE DI DAVAGNA

Citta' Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 35

Adunanza del 24-09-2024

Codice Ente: 0210

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2025/2026.
-----------------	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventiquattro**, del mese di **settembre**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle modalita' prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale, cha all'appello risultano:

		Pr./As.
Luoni Maurizio	Sindaco	P
Quintarelli Francesco	Vicesindaco	P
Scolozite Stefania	Assessore	P
Totale		3 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Cristiana Salvatori** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Sig. Maurizio Luoni** nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Del. G.C. n. 35 del 24-09-2024

PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267 DEL 18/8/2000

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 24-09-2024

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott.ssa Cristiana Salvatori)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 24-09-2024

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott.ssa Maria Michelizzi)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19.12.2023 è stata deliberata l'approvazione del *Documento unico di Programmazione semplificato 2024-2026*;

-con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.12.2023 è stata deliberata l' *Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026*”;

-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 02.04.2024 è stata deliberata la proposta al Consiglio Comunale dello Schema di Rendiconto della gestione dell'esercizio 2023;

Preso atto che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

- “1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
 - h) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
 - i) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
 - j) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
 - k) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
 - l) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

- m) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità
 - n) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

Visti inoltre:

- l'art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;*
- l'art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;*
- l'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: *“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*
- l'art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;*
- l'art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”.*

Preso atto che:

- il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;*
- il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Dato atto che:

- il Comune di Davagna alla data del 31/12/2023 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 12 dipendenti:

- **Organico dell'ente alla data del 31.12.2023 NR. 12 DIPENDENTI.**

PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO	NOTE
COLLABORATORE AMM.VO	1	
OPERAIO	2	
COLLABORATORE AMM.VO- CONTABILE	1	
ADDETTO ALLA CUCINA	1	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	
ISTRUTTORE TECNICO	2	
ISTRUTTORE TECNICO- TRIBUTI	1	
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	
FUNZIONARIO DI VIGILANZA	1	

- il Comune di Davagna alla data del 31/12/2023, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, c. 2, L. n. 158/2017;

Considerato che il Comune di Davagna, come suddetto, ha provveduto ad approvare i provvedimenti di pianificazione e programmazione, i quali, ai sensi dell'art. 6, c. 2, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

Rilevato che il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, c. 3, che "*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.*";
- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;

- all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Preso atto che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Preso inoltre atto che il suddetto decreto dispone:

- all'art. 2, c. 2, che *“Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”*
- all'art. 7, c. 1, che *“Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”*
- all'art. 8, c. 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;
- all'art. 8, c. 3, che *“In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione”*;
- all'art. 9, che *“Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Tenuto conto che l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, nella versione originaria, prevedeva che a *“A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009”*.

Anno 2009 Totale € 27.779,05

Dipendenti		NETTO	RITENUTE FISCALI	RITENUTE SOCIALI	TOTALE
PATAVINI ENNIO	C3	2.759,58	824,29	363,13	3.947,00
PITTALUGA PAOLO 01/01/2009- 30/06/2009	C1	9.511,25	2.383,41	1.431,75	13.326,41
PITTALUGA PAOLO 01/07/2009- 31/12/2009	C1	7.469,30	1.864,91	1.171,43	10.505,64

il Piano assunzionale è quindi così determinato:

Assunzioni a tempo indeterminato

Anno 2024: non prevista alcuna assunzione.

Anno 2025: non prevista alcuna assunzione.

Anno 2026: non prevista alcuna assunzione.

Assunzioni a termine

Anno 2024: non prevista alcuna assunzione.

Anno 2025: non prevista alcuna assunzione.

Anno 2026: non prevista alcuna assunzione.

**ASSUNZIONI STRAORDINARIE A TEMPO DETERMINATO E CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE A VALERE SUL PNRR 2021/2026**

Preso atto che per consentire agli Enti locali di rafforzare i propri organici al fine di attuare i progetti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è prevista l'attuazione di un **piano straordinario di assunzioni a tempo determinato**.

I principali riferimenti normativi, che saranno approfonditi nei paragrafi seguenti, sono:

- **l'art. 1 del D.L. n. 80/2021**, che ha previsto la possibilità per tutti gli Enti locali coinvolti nell'attuazione dei progetti del PNRR (quindi anche Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni) di effettuare **assunzioni a tempo determinato** e conferire incarichi di collaborazione **a valere sulle risorse del PNRR**;

- **l'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021**, convertito con modificazioni in legge n. 233 del 29 dicembre 2021, che ha ampliato i vincoli finanziari al lavoro flessibile per consentire ai Comuni **assunzioni a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio**;

- **l'art. 1, comma 562, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021)**, che ha escluso la spesa per le **assunzioni a tempo determinato necessarie alle Città metropolitane** per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR dai limiti di spesa ex art. 33 del D.L. n. 34/2019 e art. 1, commi 557 e ss. L. n. 296/2006.

Queste misure sono complementari tra loro, per cui eventuali fabbisogni di personale che non siano finanziabili a valere sugli investimenti realizzati con risorse PNRR e con le modalità di cui alla circolare n. 4 della Ragioneria Generale dello Stato, in quanto non rendicontabili all'Unione europea, potranno essere comunque soddisfatti attingendo dagli spazi finanziari aggiuntivi concessi ai Comuni dal D. L. n. 152/2021.

È in deroga il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Agli Enti che non hanno rispettato i termini per l'approvazione del bilancio, del rendiconto, del consolidato, o che non hanno provveduto alla trasmissione dei relativi dati alla BDAP, o che si trovano in situazione di pre-dissesto o di dissesto finanziario, nonché in disavanzo, è in ogni caso consentito procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, sia attingendo ai fondi dell'Unione europea che con risorse proprie.

Le assunzioni devono riguardare esclusivamente il personale destinato a realizzare i progetti PNRR, e si collocano al di fuori di quelle già espressamente previste dal Piano medesimo.

Le assunzioni riguardano:

1. assunzione di personale a tempo determinato da reclutare mediante procedure concorsuali (art. 1, c. 4, D.L. n. 80/2021);
2. personale in possesso di alta specializzazione da reclutare da appositi elenchi (art. 1, c. 5, lett. b, D.L. n. 80/2021);
3. personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità (art. 31-bis, D.L. n. 152/2021).

Le procedure di reclutamento di tale personale, per l'attuazione dei progetti del PNRR possono essere svolte con le modalità di cui all'art. 35-quater del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.L. n. 36/2022 di cui alla successiva Parte III.

Inoltre, a termini del comma 14 dell'art. 1 le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono assumere a tempo determinato, anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, anche relative a concorsi a tempo determinato.

Le assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti di spesa previsti per i contratti di lavoro flessibile (art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010: spesa anno 2009 assunzioni con contratti di lavoro flessibile, ovvero triennio 2007-2009).

La spesa per le assunzioni a tempo determinato necessarie alle Città metropolitane per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR è esclusa dai limiti di spesa ex art. 33 del D.L. n. 34/2019 e art. 1, commi 557 e ss. legge n. 296/2006 (c. 562, legge n. 234/2021).

Per gli Enti in dissesto, le assunzioni non sono soggette al limite di cui all'art. 259, c. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale la spesa per il personale a tempo determinato dell'ente locale deve essere ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.

Le assunzioni sono subordinate all'asseverazione dell'organo di revisione sul rispetto pluriennale dell'equilibrio del bilancio.

Le assunzioni non rilevano ai fini del valore-soglia previsto dall'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, e dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in caso di scavalco condiviso di cui all'art. 14 del CCNL Comparto Autonomie locali del 22 gennaio 2004 e personale da imputare al progetto medesimo.

Le assunzioni avvengono in deroga alla dotazione organica dell'ente.

Trattandosi di importi eterofinanziati, non trovano applicazione ulteriori vincoli finanziari.

Ulteriori spese rispetto a quelle a carico del PNRR sono oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, di concerto con la RGS.

I contratti di lavoro indicano, a pena di nullità, il progetto di PNRR cui è riferita la prestazione.

Il mancato conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dal contratto di lavoro è giusta causa di risoluzione in caso di inadempienza.

La durata del contratto di lavoro può superare i 36 mesi previsti dalla legge (art. 19, D.Lgs. n. 81/2015 e art. 1, c. 2, D.L. n. 87/2018) e può avere durata fino al completamento del progetto del PNRR; in ogni caso non può andare oltre il 31 dicembre 2026.

La spesa per le assunzioni è prevista nelle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. La circolare RGS n. 4/2022 individua, in relazione a fasce finanziarie di progetto, il costo massimo:

Tabella 1

(Allegata alla circolare RGS n. 4/2022)

Fascia	Percentuale	Fascia finanziaria di progetto Costo totale ammesso a finanziamento	Massimale costo personale da imputare a progetto
A	10	Fino a 5.000.000	250.000
B	5	Da 5.000.001 a 15.000.000	600.000
C	4	Da 15.000.001 a 50.000.000	1.500.000
D	3	Da 50.000.001	3.000.000

Il Comune di Davagna è beneficiario di nr. 7 linee di finanziamento a valere sul PNRR all'interno della Missione 1 Componente 1, ed ha presentato domanda per le attività di innovazione tecnologica e transizione digitale che cubano un importo di complessivi € 198.899,00.

tipo	codice di bilancio	cap.	art.	denominazione	stanziamento iniziale CO
U	01.08-1.03.02.19.001	1040	20	PNRR MITD MISURA 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD CUP: E81C22001680006	47.427,00
U	01.08-2.02.03.02.001	2020	20	PNRR MITD MISURA 1.4.3 APP-IO PA DIGITALE	1.944,00
U	01.08-2.02.03.02.001	2020	21	PNRR MISURA 1.4.4. MTD CUP E81F22002520006 SPID E CIE	14.000,00
U	01.08-2.02.03.02.001	2020	22	PNRR MITD MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO - SITO WEB CUP E81F22003680006	79.922,00
U	01.08-2.02.03.02.001	2020	23	PNRR MITD MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" CUP E81F22002540006	22.459,00
U	01.08-2.02.03.02.001	2020	24	PNRR M1C1 I1.4 CUP E81F22003120003 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - PA DIGITALE 2026	23.147,00
U	01.08-2.02.03.02.001	2020	25	PNRR M1C1 I1.3 CUP E51F22009550006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - PA DIGITALE 2026	10.000,00

L'amministrazione a valere su tali fondi procederà anche nel triennio 2023/2025 e sino al 2026 in convenzione con i Comuni di Torriglia, Fascia, Montebruno, Propata e Lumarzo all'utilizzo di attività di nr. 1 collaboratore B, cat. B3 dipendente da altro ente locale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 attingendo dalle graduatorie di altre PPAA per le attività tecnico-operative ad esso legate al fine di coadiuvare l'ufficio associato per la transizione digitale e l'ufficio tecnico per la realizzazione degli interventi sugli investimenti;

La spesa prevista è di € 19.889,90/4 (anni 2023/2026) = € 4.971,23 dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

Poiché gli importi così calcolati sono a loro volta da suddividere sui 6 comuni facenti parte della Convenzione per l'ufficio transizione digitale sarà possibile individuare ulteriori risorse per l'assunzione almeno a tempo parziale di nr. 1 istruttore amm-vo contabile che coadiuvi gli uffici nella rendicontazione dei progetti PNRR.

Non essendo possibile al momento individuare risorse sui quadri economici delle OOPP – PNRR e viste le necessità dell'Ente, con copertura di bilancio si procederà all'assunzione a tempo determinato e parziale per 36 mesi di nr. 1 funzionario tecnico attraverso la partecipazione alla procedura di selezione

unica indetta dalla Città Metropolitana di Genova, diversamente tramite l'utilizzo di graduatorie di altri EELL e in ultimo tramite indizione di concorso pubblico.

LIMITI DI SPESA

Preso atto che:

-l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

-a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

-a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

-ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

-a norma dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, è previsto dal 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

-secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Richiamato il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto *“Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- a) all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- b) all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Considerato che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi l'FCDE in previsione 2021 essendo l'ultimo rendiconto delle 3 annualità considerate);

Rilevato che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le:

Entrate correnti da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE di parte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Spese di personale da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);

Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 vanno presi ad oggi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2020 e per il FCDE l'importo stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (2020), come da art. 2 comma 1, lett. b) del DM 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2020 in tema di spesa per le convenzioni di segreteria comunale: *“ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, ciascun comune computa nella spesa del personale la quota a suo carico”*;

Preso atto che prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il comune di Davagna al valore indicato per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti nella percentuale del 28,60%;

Rilevato che il posizionamento del Comune di Davagna rispetto al valore soglia è il seguente: ente fascia B) popolazione tra 1.000 e 1.999 abitanti (valore soglia 28,60 %)

Preso atto che il valore soglia è dinamico e viene rideterminato di anno in anno in base ai dati aggiornati con l'ultimo rendiconto approvato

Calcolata la capacità assunzionale (comprensiva della spesa per il segretario in convenzione):

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2024

Anno ultimo rendiconto approvato	2023
Numero abitanti	1.843
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2023
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	421.077,35
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
altre spese	0,00
Totale spesa	421.077,35

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.228.445,09	1.265.172,83	1.356.113,51
2 - Trasferimenti correnti	147.569,29	179.504,95	195.471,29
3 - Entrate extratributarie	228.430,43	242.011,92	311.558,28
altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	1.604.444,81	1.686.689,70	1.863.143,08
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni	1.718.092,53		
F.C.D.E.	71.097,55		
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.	1.646.994,98		

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
25,57 %	28,60 %	32,60 %	3,03 %
Soglia rispettata	SI	SI	

Incremento massimo spesa	49.963,21	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	471.040,56	NO

Preso atto quindi che, trovandosi il comune di Davagna, al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia”*;

Visto il parere Rgs prot. 12454 del 15.01.2021 secondo il quale i resti assunzionali dei cinque anni precedenti il 2020 possono essere utilizzati solo in alternativa alla capacità assunzionale della tabella 2, se più favorevoli, e non in aggiunta;

Verificato che l'ente in applicazione della nuova normativa ha capacità assunzionale come da sopra riportata tabella, collocandosi tra i comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare tutta la capacità assunzionale data dal DPCM;

Preso atto che l'ente:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come si evince dalla tabella dei parametri di deficiarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2023 (ultimo consuntivo approvato);

- ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di realizzare il rispetto del vincolo di cui all'art. 41 comma 2 del DL 66/2014 convertito con L. 89/2014;

- ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2025/2026 e relativi allegati atti di programmazione 2023/2025, il Rendiconto della gestione 2023 (ultimo consuntivo approvato) rispettando l'obiettivo del saldo di finanza pubblica, come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato 10 al rendiconto della gestione 2023;

- sta alimentando l'utilizzo della Piattaforma di certificazione dei Crediti prevista dal D.L. n.35/2013 e s.m.i. e adempiuto agli obblighi di cui all'art.27 del D.L. 24/04/2014 n.66 sino al 01.07.2018, data di entrata in vigore del sistema SIOPE+ per l'invio degli Ordinativi Informatici che, ai sensi dell'art.2 comma 7 del Decreto MEF 14 giugno 2017, assolve all'obbligo previsto dall'articolo 7-bis, comma 5 del D.L. n.35/2013 e s.m.i.;

- ha provveduto alla trasmissione alla BDAP del Bilancio di previsione 2024/2026 e del conto consuntivo 2023 con esito positivo del controllo (come da ricevute conservate agli atti) ;

-la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L.n. 296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari ad € 422.897,70 data dalla spesa media dei rendiconti 2011/2013;

- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

-l'Ente ha capacità assunzionale per il triennio e rispetta il limite di spesa 2011/2013;

- il Comune di Davagna ha rispettato il rapporto dipendenti/popolazione anno precedente nei limiti di cui al DM 10 aprile 2017;

- non vi è personale in soprannumero;

- l'ente ha trasmesso tramite il portale SICO il PTFP come da ricevute agli atti;

Verificata la possibilità di poter incrementare la spesa di personale di ulteriori € 49.963,21 stante il rapporto spesa/entrate pari al 25,57% al di sotto del valore limite min. del 28,60% come rilevato dalla tabella suindicata ed inserita in Relazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ma tenuto conto del triennio 2011/2013 i cui limiti sono ancora in vigore l'Ente non potrà in verità utilizzare l'incremento suddetto e pertanto seppure virtuoso non potrà procedere ad assunzioni;

Dato atto che:

– questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2024-2026 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;

– il piano occupazionale 2024-2026 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

– l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Ravvisata la necessità di approvare il Piano delle Attività e Organizzazione del Triennio 2024/2026 e le relative sezioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e ss.m.ii. che individua le aree dell'ente;

Vista l'asseverazione del revisore del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 ed ivi allegata;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 TUEL e smi;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale,

Visti il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi e lo Statuto comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DELIBERA

Per tutte le considerazioni in premessa alle quali integralmente si rinvia:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 composto da nr. 4 Sezioni e dai relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento di spesa del personale;

3) di dare atto che il presente piano così come modificato è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e

delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 e non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

4) di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

5) di dare atto che non si rende necessaria alcuna variazione a bilancio di previsione;

6) di dare atto che il suddetto provvedimento potrà essere adeguato e /o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione, adeguatamente motivate e nel rispetto dei limiti di legge;

7) di dare atto che sul presente provvedimento è stata acquisita l'asseverazione del revisore del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001;

8) di pubblicare la presente deliberazione in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

9) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

10) di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

11) di dare mandato al Responsabile, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

12) di dare mandato al Responsabile di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

13) di demandare al responsabile del servizio personale gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Maurizio Luoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

TRASMISSIONE ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)

Contestualmente alla pubblicazione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io **SEGRETARIO COMUNALE** previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Davagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 commi 3/4 D.Lgs.267/00)

Diventa esecutiva in data 24-09-2024

Davagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Davagna, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Cristiana Salvatori
